

**SCHEMA CONVENZIONE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI TRA
AMMINISTRAZIONE COMUNALE ED ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO PER
ATTIVITÀ DI PROTEZIONE CIVILE**

TRA

L'Amministrazione comunale di Casoli nella persona del Sindaco _____

E

l'Associazione di volontariato denominata _____ con sede nel Comune di _____

_____ Via _____ Cod. Fisc. _____ nella persona del legale rappresentante

Sig. _____ nato a: _____ residente a: _____

PREMESSO CHE:

- l'art. 1 della L. 11 agosto 1991 n. 266 "Legge-quadro sul volontariato" prevede che per attività di volontariato deve intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l'organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- l'art. 2 comma 2 Legge-quadro 11 agosto 1991 n. 266, prevede che l'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere soltanto rimborsate dall'organizzazione di appartenenza le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dalle organizzazioni stesse. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte;
- l'art. 6 comma 2 della Legge n.225 del 24 febbraio 1992 (successivamente modificata con il D.L. 14 agosto 2013 n.93 coordinato con la legge di conversione 15 ottobre 2013 n.119) prevede che concorrono, altresì, all'attività di protezione civile i cittadini ed i gruppi associati di volontariato civile;
- il D. Lgs. 31.03.1998 n.112 all'art.108 comma 1 lettera c) prevede che sono attribuite al Comune le funzioni relative all'utilizzo del volontariato di protezione civile a livello comunale e/o intercomunale, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali;
- la L.R. 20 luglio 1989, n. 58 all'art. 1 definisce per "Volontariato di Protezione Civile" l'attività prestata, senza remunerazione alcuna, dai cittadini aderenti liberamente ad apposite Associazioni (dotate di personalità giuridica) che agiscano senza scopo di lucro, e siano capaci di assolvere a compiti di previsione e/o prevenzione degli eventi calamitosi, o di soccorso al verificarsi di questi, e che tali finalità prevedono esplicitamente nei propri Statuti;
- la stessa L.R. 58/89 all'art. 2 prevede che al fine di valorizzare le specifiche competenze e capacità, possedute nei settori di interesse per la Protezione Civile dalle Associazioni di volontariato, la Regione e gli Enti locali possono stipulare apposite convenzioni con quelle che, aventi la sede legale nel territorio regionale e risultino iscritte nel Registro delle Associazioni di volontariato Regionale e/o Comunale di cui al successivo art. 9. Inoltre Ciascuna Associazione di volontariato deve essere compiutamente organizzata ed autonomamente dotata delle attrezzature necessarie per operare nel settore prescelto, anche in occasione di impiego prolungato.

VISTA la L. n. 266 / 1991

VISTA la L. n.225/1992 e s. m. e i.;

VISTO il D.Lgs. n.112/1998;

VISTA la L.R. n.58/89;

VISTO il D.Lgs. n. 267/00;

VISTO il D.P.R. n. 194/01;

VISTA la Delibera del C. C. di approvazione del piano di protezione civile ed il Piano di Protezione Civile comunale;

TRA

L'Amministrazione Comunale di Casoli nella persona del Sindaco _____ quale autorità locale di Protezione Civile

E

l'Associazione di volontariato denominata _____ con sede nel Comune di _____ in Via _____ Cod. Fisc. _____ nella persona del legale rappresentante Sig. _____ nato a: _____

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Attività disciplinate, iscrizione nel registro comunale delle associazioni di volontariato di Protezione civile comunale.

La presente convenzione regola i rapporti tra l'Amministrazione comunale e l'Associazione di Volontariato di protezione civile (in seguito indicata brevemente Associazione di Protezione civile) denominata _____, già iscritta nei registri della Regione Abruzzo o che ha già stipulato accordi operativi con la Regione Abruzzo, o facente parte di un raggruppamento di volontariato di livello nazionale o locale con documentata esperienza nel settore della Protezione civile , relativamente all'espletamento delle attività di protezione civile al verificarsi di eventi emergenziali di livello locale, eventi di tipo a) ai sensi dell'art. 2 della Legge 225/92 e s.m. e i. e/o in tempo di pace, da svolgersi in collaborazione con la struttura comunale di Protezione Civile in relazione ai seguenti interventi citati in modo esemplificativo:

- Salvataggio e assistenza di persone e popolazioni colpite da disastri, calamità naturali (terremoti, alluvioni, frane, nubifragi, allagamenti anche limitati, eventi atmosferici particolarmente intensi, caduta massi, caduta piante, incendi, inquinamenti, disastri industriali, gravi infortuni, recupero dispersi etc.), infortuni;
- Supporto alle forze dell'ordine nell'approntare i cancelli;
- Allestimento e gestione di campi, tendopoli o simili;
- Monitoraggio del territorio secondo le disposizioni e turnazioni concordate con il responsabile della Protezione Civile Comunale;
- Esercitazioni di ogni genere;
- Formazione e aggiornamento del personale;

- Partecipazione alle attività di pianificazione (compreso l'aggiornamento del piano comunale di Protezione civile) Comunale;
- Contribuire alla divulgazione dei contenuti del piano di protezione civile comunale;
- Contribuire all'attività di monitoraggio del territorio.

Per ognuna delle predette attività ciascuna Associazione di Protezione civile deve avere autonoma capacità operativa anche in occasione di impiego prolungato.

Sono inoltre disciplinate dalla presente convenzione tutte le restanti attività, richieste dall'Ente, e svolte da parte delle associazioni di volontariato di Protezione civile, nelle quali vengono messe in campo le capacità tecniche delle organizzazioni di volontariato ed i mezzi loro disponibili a fini della pubblica utilità. Quest'ultime attività saranno svolte senza indossare i simboli della Protezione Civile Nazionale e/o Regionale ed al di fuori degli impegni istituzionali ad essi connessi.

La sottoscrizione della presente convenzione comporta l'iscrizione dell'Associazione di Protezione civile nel Registro comunale delle associazioni di Protezione civile

Art.2 – Disponibilità di uomini e mezzi.

Per lo svolgimento delle attività di cui sopra l'Associazione di volontariato _____ mette a disposizione i volontari aderenti i cui dati anagrafici, attitudini operative ed eventuali qualifiche specialistiche sono contenute nell'allegata "Scheda censimento volontariato".

L'Associazione mette inoltre a disposizione dell'Ente i mezzi operativi indicati nell'allegata "Scheda censimento mezzi del volontariato".

Art. 3 – Polizza assicurativa - misure di sicurezza.

Il legale rappresentante dell'Associazione si impegna a garantire che tutto il personale impiegato è costituito da soggetti maggiorenni di sana e robusta costituzione e che sono coperti da regolare polizza assicurativa contro gli infortuni connessi allo svolgimento delle attività stesse, nonché da polizza di responsabilità civile verso terzi per tutte le attività previste nella presente convenzione siano esse strettamente di protezione civile che di pubblica utilità.

Analogamente il legale rappresentante garantisce che tutti i mezzi messi a disposizione dell'Ente siano in perfette condizioni di manutenzione, regolarmente immatricolati e autorizzati alla circolazione ed assicurati.

Il legale rappresentante, inoltre, garantisce che lo svolgimento di tutte le attività comprese nella presente convenzione avvenga nel rispetto delle disposizioni per la sicurezza individuale degli operatori di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successivo decreto attuativo interministeriale 13 aprile 2011.

Art. 4 – Concessioni- rimborsi - contributi.

Per l'utilizzo delle persone appartenenti all'Associazione nelle attività (con attivazione del C.O.C.) di cui alla presente convenzione l'Amministrazione si impegna ad erogare all'Organizzazione un contributo finalizzato a norma dell'art.5 della L.R. 12 agosto 1993 n.37 al potenziamento dei mezzi, delle attrezzature e degli equipaggiamenti del volontariato, commisurato all'impegno effettivo dell'Organizzazione nelle attività di cui all'art.1. Il contributo è commisurato alle ore di attività mutuando le tariffe stabilite dalla Regione Abruzzo per analoga operatività prevista nella convenzione regionale.

Per l'utilizzo dei mezzi di proprietà dell'Associazione nello svolgimento delle attività di protezione civile (con attivazione del C.O.C.), di cui alla presente convenzione, l'Amministrazione rimborsa ogni spesa diretta ed indiretta per carburante, lubrificante, ed usure varie in misura forfettaria commisurata ai

chilometri percorsi dalle diverse tipologie di mezzi impiegati, mutuando le tariffe chilometriche previste dalla Regione Abruzzo in analogia convenzione stipulata con le organizzazioni di volontariato.

L'Amministrazione Comunale, valutata la spesa complessiva necessaria, potrà concedere un contributo annuo per ogni associazione a titolo di contributo spese sostenute per la costituzione di polizze infortuni e responsabilità civile e assicurazioni mezzi previa presentazione di ricevute di pagamento quietanzate. Per ciascuna associazione tale contributo potrà al massimo coprire un terzo della spesa assicurativa complessiva sostenuta.

Altresì, oltre ai predetti contesti prettamente di protezione civile, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di concedere distinti contributi economici proporzionati al numero di persone e mezzi impiegati ed al numero di giorni di operatività, alle Associazioni di volontariato che, abbiano dato la disponibilità, per prestare servizi a supporto di quelli delle Forze dell'Ordine e della Polizia Municipale rivolti alla prevenzione della sicurezza pubblica e/o per svolgere attività necessarie alla gestione di manifestazioni pubbliche di tipo religiose, sportive, civili in genere, attività di supporto alla gestione del piano neve, per espletare esercitazioni e/o esibizioni di protezione civile, ecc. ovvero per tutte quelle attività in cui i mezzi e le capacità operative dei volontari di protezione possono essere di pubblica utilità.

Altresì l'amministrazione Comunale si riserva la facoltà di concedere contributi economici proporzionati al numero di persone e mezzi impiegati ed al numero di giorni di operatività, alle Organizzazioni di volontariato che abbiano dato la disponibilità a mettere a disposizione dell'Amministrazione strumenti, mezzi e apparati in genere di loro proprietà per qualunque finalità di pubblica utilità.

Art. 5 - Verifica delle attività.

L'Ente si riserva la facoltà di verificare, attraverso il proprio personale, le attività svolte anche sotto il profilo della qualità, contestando formalmente eventuali inadempienze al responsabile delle attività identificato in precedenza.

Eventuali osservazioni dovranno essere comunicate all'Associazione per iscritto entro 15 giorni dalla verifica effettuata affinché l'Associazione adotti i necessari provvedimenti correttivi.

Il perdurare di situazioni difformi alle indicazioni contenute nel presente atto convenzionale consente all'Amministrazione Comunale contraente la facoltà di recedere dal presente accordo dandone comunicazione scritta all'Associazione.

Art. 6 - Accesso ai locali.

Ai sensi dell' art. 11 della legge 266/91 l'accesso ai locali dell'Amministrazione Comunale contraente e l'uso di strumentazione da parte dei responsabili dell'Associazione e/o del personale impiegato nelle attività oggetto del presente accordo sono concordati con il responsabile della Protezione Civile Comunale.

Art. 7 - Garanzia degli utenti.

L'Associazione assicura l'emanazione di disposizioni atte a garantire il rispetto, da parte del personale impegnato, della normativa vigente per gli operatori dei servizi pubblici in materia di tutela dei diritti all'utenza, il rispetto di tutte le normative Nazionali e Regionali in materia di convenzioni e volontariato, nonché il rispetto dei beni e dei materiali di cui si ha la disponibilità e l'uso.

Art. 8 - Aggiornamento elenchi uomini e mezzi.

L'Associazione trasmetterà alla struttura Comunale di Protezione Civile ai fini dell'applicazione della presente convenzione, l'elenco completo delle persone addette, l'elenco dei materiali e dei mezzi disponibili ogni sei mesi. Il tutto dovrà essere in regola con la normativa vigente in materia di sicurezza. L'Associazione si impegna a dare sollecita comunicazione di eventuali variazioni relative all'elenco di cui sopra.

Art. 9 - Servizio di pubblica utilità.

Il personale volontario riportato nell'elenco sopra citato sarà registrato fra quello del "Registro delle Associazioni di volontariato", ad esso sarà riconosciuto, nell'espletamento delle attività di Protezione Civile indicate nella presente convenzione, la qualifica di "esercente un servizio di pubblica utilità" ai sensi dell'art. 359 del Codice Penale.

Art. 10 - Ulteriori disponibilità di uomini e mezzi.

L'Associazione qualora ne ravvisi la necessità, potrà mettere a disposizione della struttura Comunale di Protezione Civile, ulteriore personale e mezzi oltre a quello indicato nel succitato elenco; sia il personale che i mezzi che verranno impegnati dovranno essere in regola con le norme di sicurezza e coperti da idonea polizza assicurativa.

Art. 11 - Durata della convenzione.

La presente convenzione ha durata di 36 mesi dal _____ al _____ .
L'Amministrazione Comunale nella persona del Sindaco potrà recedere anticipatamente dalla presente convenzione in seguito all'accertamento di una condotta dell'Associazione e/o di un suo componente non conforme ai principi statuiti dalle vigenti leggi nazionali e regionali in materia di volontariato di protezione civile e non conformi ai contenuti della presente convenzione. Il recesso verrà comunicato al legale rappresentante dell'associazione a mezzo posta pec o raccomandata a.r. ed avrà efficacia dal 15° giorno successivo alla avvenuta ricezione e comporterà anche la cancellazione dell'Associazione dal Registro comunale delle associazioni di Protezione civile

Condizione per la sottoscrizione della presente convenzione è la comunicazione da parte del responsabile/legale rappresentante dell'associazione di Protezione civile di un indirizzo di posta elettronica certificata da utilizzare per ogni comunicazione.

Art.12 - Rimando alla normativa nazionale e regionale.

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dalla presente convenzione e per tutto quanto dovesse divenire in contrasto con la disciplina nazionale e regionale vigente in materia, la presente convenzione è da intendersi sempre subordinata alle disposizioni della normativa nazionale e/o regionale vigente rispetto alla quale si conforma di volta in volta. Eventuali spese di registrazione del presente atto e tutte le spese consequenziali sono a carico del richiedente della registrazione.

Letto, approvato e sottoscritto, li _____

per L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

L'ASSOCIAZIONE

Il Sindaco

Il Presidente
